



Roma, lì 11 gennaio 2022

Consiglio Nazionale Forense

in persona del Presidente p.t.

Via del Governo Vecchio, 3

00186 Roma

PEC: [protocollo@pec.cnf.it](mailto:protocollo@pec.cnf.it)

**OGGETTO:** Richiesta di adozione di iniziative volte a tutelare il ruolo dell'avvocatura mediante il contrasto alle gravi limitazioni ad esso apportate dall'art.3, comma 1, del D.L. 7.1.2022, n.1, modificativo, tra l'altro, dell'art.9-sexies, comma 4, del D.L. 22.4.2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.6.2021, n.87, cui ha aggiunto il comma 8-bis.

**Avvocati Liberi – United Lawyers for freedom** è un'associazione di avvocati che si prefigge la tutela dei diritti naturali, fondamentali e delle libertà, come attribuiti dalla Costituzione della Repubblica italiana, dal diritto internazionale e da quello Europeo, ai cittadini indistintamente come singoli o nelle formazioni sociali.

In data 24.12.2021, è stato pubblicato in G.U. –Serie Generale- n.305, il Decreto Legge n.221, avente ad oggetto *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, il cui art.1, comma 1, *“in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19...”* ha **“ulteriormente”** prorogato **“...lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020...”** fino al 31 marzo 2022.

In data 30.12.2021, è stato pubblicato in G.U. –Serie Generale- n.309, il Decreto Legge n.229, avente ad oggetto *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”* con il quale, all'art.1, con diverse decorrenze e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è stato limitato ai soli possessori delle certificazioni verdi COVID-19 (di cui all'art.9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del D.L. n.52/2021 (ed ai soggetti di cui all'art.9-bis, comma 3, primo periodo, del D.L. n.52/2021) l'accesso a servizi ed attività quali: alberghi, sagre, fiere, convegni e feste conseguenti a cerimonie civili o religiose; ed ancora, a modifica del citato D.L. n.52/2021 nonché del D.L. n.172/2021, l'accesso ai mezzi di trasporto ed il loro utilizzo, impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto, centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

In data 7.1.2022, è stato pubblicato in G.U. –Serie Generale- n.4, il Decreto Legge n.1, avente ad oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*, il cui art.1, intitolato *“Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione*

**Avvocati Liberi**

[www.avvocatiliberi.legal](http://www.avvocatiliberi.legal) – c.f. 96500480585 – p.e.c. [milleavvocati@pec.it](mailto:milleavvocati@pec.it)

mail: [segretariogenerale@avvocatiliberi.legal](mailto:segretariogenerale@avvocatiliberi.legal)



dell'infezione da SARS-Cov-2" nell'imporre l'obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni (aggiungendo l'art.4-quarter al D.L. 1.4.2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.5.2021, n.76), tra l'altro, e per quanto interessa in tale sede, obbligando i **"difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia"**, ad esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di giustizia (nuovo art.9-sexies del D.L. 52/2021).

In appena quattordici giorni, l'attuale esecutivo, abusando della decretazione d'urgenza e sostituendosi alle prerogative costituzionali di un silente e ignavo Parlamento, ha emanato una miriade di confuse norme provvisorie aventi forza di legge, modificandole, ampliandole ed abrogandole a distanza di pochi giorni dalla loro adozione e senza neanche attendere la conversione in legge dei provvedimenti originari; e ciò ha fatto dopo aver prorogato, per l'ennesima volta, la dichiarazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri l'ormai lontano 31.1.2020 (in palese violazione dell'art. 24 comma 3 del D.Lvo 1/20118 che, categoricamente, **ne limita la durata a 12 mesi e ne dispone la proroga per non più di un eguale periodo**).

Nello specifico, il decreto legge del 7 gennaio u.s., imponendo all'avvocato il possesso della Certificazione verde Covid-19 per accedere in tribunale e svolgere, quindi, la funzione costituzionalmente garantita, ne ha decretato la fine e ne ha mortificato il ruolo; ne ha svilito la rilevanza costituzionale e sociale che lo ha sempre reso insostituibile! Ne ha contraddetto finanche la natura che la vigente normativa gli attribuisce (tra le tante, la legge n.146/90, intitolata **"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"**) riconoscendo che **l'attività professionale svolta dall'avvocato costituisce un "servizio pubblico essenziale"; quindi, indispensabile**.

Notoriamente, la funzione dell'avvocato è stata sempre svincolata da qualsivoglia rapporto di subalternità allo Stato inteso come istituzione, protesa, com'è, a tutelare le esigenze della collettività mediante la tutela dei diritti della persona, in una condizione di certezza del diritto che egli stesso ha l'onere di promuovere e di difendere.

Non a caso l'avvocato ha prestato solenne giuramento alla Costituzione repubblicana, per i fini di giustizia!

È proprio l'avvocato che è deputato a compulsare – attraverso la funzione che svolge - il rispetto dei diritti della persona, anche nei confronti dello Stato-Istituzione, affinché siano rispettati i diritti contenuti nella nostra Carta Costituzionale.

Non è un caso, infatti, che la Costituzione faccia espresso riferimento all'avvocato in molteplici occasioni (art.104, comma 4; art.106, comma 3; art.135, comma 2; art.135, comma 6), fornendone la massima considerazione allorché, all'art.24, dispone che **"La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (comma 2) e che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"**.

E tale rilievo costituzionale è stato più volte sostenuto e riaffermato dalla giurisprudenza costituzionale, tra le quali si richiama la decisione n.46/1957, ove si afferma che **"...il diritto alla difesa ... deve essere inteso come**



*potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale ... in modo che ... venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Così il compito della difesa assume un'importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter essere considerata come esercizio di funzione pubblica..."; avente carattere di "pubblica necessità e costituisce, normalmente, strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art.24)" (Corte Cost., sent. n.120/1972). Per non dire, poi, che l'esigenza del difensore nel processo è "assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale ... esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire..." (Corte Cost., sent. n.498/1989)*

Ma la figura e la funzione dell'avvocato sono riconosciuti anche da normative sovranazionali quali la Convenzione EDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.

In particolare, l'art.6 della Convenzione EDU evidenzia che **l'attività dell'avvocato non è esclusivamente oggetto di un diritto individuale, ma è anche espressione dell'interesse generale e della collettività e giunge a concludere, esaminandone la giurisprudenza, che il ruolo dell'avvocato risulta essere centrale nell'esercizio della funzione giurisdizionale perché assicura l'effettività del diritto di difesa della persona; e lo assicura in condizioni di indipendenza dai poteri pubblici.**

La stessa Corte di Giustizia UE, poi, ha riconosciuto alle professioni legali una **"funzione cruciale ... in una società democratica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto..."**.

Orbene, alla luce di tali riferimenti normativi e delle citate pronunce giurisprudenziali, risulta oltremodo evidente l'attenzione marcata per il ruolo primario assegnato all'avvocato da parte dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo di guardiano dei fondamentali principi della civiltà giuridica; di garante del rispetto dei diritti umani fondamentali; di baluardo costituzionale della democrazia!

E non è un caso, quindi, che il vigente codice deontologico forense, all'art.1, dispone che **"L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita"**.

Ebbene, siffatti principi, allo stato, risultano sviliti da normative illiberali ed antidemocratiche, contrarie alla Costituzione e fondate sul falso ed illegittimo presupposto dell'emergenza sanitaria.

In un momento storico quale quello che ci troviamo a vivere in Italia, ove il degrado della democrazia e la tutela delle più elementari libertà civili sembra non avere limite, non può sottacersi il ruolo effettivo e primario rivestito dall'avvocatura quale presidio primario della difesa della società repubblicana, nata dal sacrificio e dal martirio dei nostri padri.

In un contesto di questo genere spiace – non senza meraviglia - leggere il contenuto della nota del 10.1.2022 del CNF e dell'OCF, dalla quale traspare una passiva e acritica accettazione di norme in grado di azzerare l'identità, lo spirito e la professione forense, per la quale l'unica preoccupazione è conoscere la data



esatta di quando si celebrerà la sua fine.

Egregi Colleghi del C.N.F. e dell'O.C.F. noi non possiamo accettare tutto questo!

Avvocati Liberi prende le distanze dal pensiero espresso dagli organismi che dovrebbero essere rappresentativi di tutti gli avvocati, ma soprattutto garanti della funzione difensiva, dichiarando di dissociarsene e si sentirsi, come mai prima d'ora, inadeguatamente rappresentati.

La stessa delusione ci pervade alla notizia che alcuni Consigli dell'Ordine, anche loro acriticamente, si sono pubblicamente resi disponibili a "coprire" i colleghi non in possesso di Certificazioni verdi Covid-19 con iniziative che consentissero loro di essere sostituiti nelle udienze relative alle cause che li vedono costituiti!

Tali slanci appaiono viepiù nocivi e svilenti, quasi asserviti alla distruzione della categoria, se si considera che la normativa in contestazione, nell'aggiungere il comma 8-bis all'art.9-sexies del D.L. n.52/2021, dispone che ***"L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento."***

E' in tale ottica di delicato rilievo costituzionale e democratico, che i firmatari della presente sollecitano il CNF a manifestare, adeguatamente, formalmente e pubblicamente il proprio dissenso a siffatte imposizioni di legge, illiberali ed ingiustamente vessatorie, prive di giustificazione (la lotta al *virus* é tutt'altra cosa!) e lesive del ruolo e della dignità dell'Avvocatura, organismo di rilievo costituzionale.

E' proprio questo il tempo di ripristinare la legalità, la forma repubblicana e restituire la giusta dignità al ruolo sociale e costituzionale dell'avvocatura; di riaffermare e difendere quei valori di libertà cui si é sempre ispirata; attività che, proprio per le surreali iniziative legislative poste in essere dall'attuale governo, **SI IMPONE!**

Roma, lì 11 gennaio 2022.

Avv. Roberto Martina

Avv. Angelo Di Lorenzo

Avv. Emilio De Stefano

Segretario Generale

Presidente

Consiglio Direttivo